



# COMUNE DI PALERMO

## Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo  
Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478  
e-mail: [segretariogenerale@comune.palermo.it](mailto:segretariogenerale@comune.palermo.it)

Palermo 02/07/2014 prot. n. 565043/USG

Responsabile del procedimento: Funzionario Amm.vo Dott.ssa M.C. Scalia

e-mail: [m.c.scalia@comune.palermo.it](mailto:m.c.scalia@comune.palermo.it)

---

**OGGETTO: Decreto “Destinazione Italia” – Disposizioni in materia di subappalto ed opere in esercizio.**

---

E-mail

[dirigenti@comune.palermo.it](mailto:dirigenti@comune.palermo.it)

Ai Sigg. Dirigenti

[ufficiservizi@comune.palermo.it](mailto:ufficiservizi@comune.palermo.it)

A tutti gli Uffici

[ufficio.digabinetto@comune.palermo.it](mailto:ufficio.digabinetto@comune.palermo.it)

e, p.c. Al Sig. Sindaco

Con riferimento all’argomento in oggetto, si ritiene opportuno segnalare alcune disposizioni contenute nel D.L. 23 dicembre 2013, n.145 (recante: <<Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia” per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015>>) – convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9 – che modificano ed integrano, tra l’altro, la disciplina del subappalto e definiscono le modalità di applicazione delle disposizioni in materia di opere in esercizio, contenute rispettivamente nell’art. 118 e 237-bis del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (recante: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”).

In particolare, il comma 10 dell’art. 13 del citato D.L. 145/2013 – modificando l’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 (rubricato: “Subappalto, attività che non costituiscono subappalto e tutela del lavoro) – dispone:

- a) l’integrazione del comma 3, ove si prevede in situazioni di comprovata crisi di liquidità finanziaria da parte dell’impresa titolare dell’appalto principale, accertata anche dalla stazione appaltante, la possibilità per quest’ultima, limitatamente al contratto di appalto in corso, sentito l’affidatario ed eventualmente anche in deroga alle previsioni del bando di gara, di provvedere al pagamento diretto delle prestazioni effettuate dal subappaltatore<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Il comma 3 dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, come modificato e integrato dal comma 10 del D.L. 145/2013, così dispone: “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell’affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l’affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite”.

- b) l’inserimento del comma 3-*bis*, ove si dispone che in pendenza di una procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, la stazione appaltante possa sempre provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dal subappaltatore, anche per i contratti di appalto in corso, secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla suddetta procedura<sup>2</sup>.
- c) l’inserimento del comma 3-*ter* che prescrive per la stazione appaltante l’obbligo di pubblicare sul sito istituzionale le somme liquidate nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 3-*bis* indicando i beneficiari, in linea con le vigenti disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza<sup>3</sup>.

Il successivo comma 11 estende l’applicazione delle disposizioni relative allo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio – disciplinate dall’art. 237-*bis* del Codice dei contratti pubblici<sup>4</sup>– a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del Codice stesso<sup>5</sup>.

Quanto sopra si rappresenta per opportuna conoscenza ed ai fini dell’adozione degli atti di rispettiva competenza.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale  
Dott. Fabrizio Dall’Acqua

---

<sup>2</sup> Il comma 3-*bis* dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, istituito dal comma 10 del D.L. 145/2013, così dispone: *“E’ sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l’affidatario, quali le mandanti, e dalle società’, anche consortili, eventualmente costituite per l’esecuzione unitaria dei lavori a norma dell’articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai cottimisti, secondo le determinazioni del tribunale competente per l’ammissione alla predetta procedura.”*

<sup>3</sup> Il comma 3-*ter* dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, istituito dal comma 10 del D.L. 145/2013, così dispone: *“Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-*bis*, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari”* *“Nelle ipotesi di cui ai commi 3, ultimo periodo, e 3-*bis*, la stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi, pubblicità e trasparenza, è in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme liquidate con l’indicazione dei relativi beneficiari.”*

<sup>4</sup> L’art.237-*bis* del D.Lgs. 163/2006 (rubricato: *“Opere in esercizio”*) così dispone: *“Per le opere realizzate nell’ambito dell’appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l’esercizio protratto per oltre un anno determina per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell’ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2 è svincolata all’emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l’emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell’appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell’ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio. Qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesti all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.”*

<sup>5</sup> Il comma 11 dell’art. 13 del D.L. 145/2013 così dispone: *“Le disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione relative alle opere in esercizio di cui all’articolo 237-*bis* del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del richiamato decreto legislativo n. 163/2006. Per le società o enti comunque denominati di proprietà del Ministero dell’economia e delle finanze e sottoposti alla vigilanza di altri Ministeri e che stipulano con lo Stato contratti di programma che abbiano per oggetto manutenzione ed investimenti, è fatto obbligo di rendicontare nei documenti di programmazione pluriennale l’ammontare complessivo della liquidità liberata e l’oggetto di destinazione della stessa”*.